

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg. Data 29-12-18

Oggetto:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: INTEGRAZIONE.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10:30, nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

VERGARI FABRIZIO	P	DI CINTIO GIORGIO	P
SENZACQUA NAZZARENO	A	PATERNESI MELONI FRANCO	P
TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO	P	DI FLAVIO FABIOLA	A
CICCONI FRANCESCO GIOVANNI	P	DEL GATTO RICCARDO	A
AGOSTINI FRANCESCO	A	DILETTI REMO	P
PANAIOLI MARIA CRISTINA	P		

Assegnati	n.11	Presenti	n.	7
In carica	n.11	Assenti	n.	4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Sig. VERGARI FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco

-Partecipa il Segretario comunale

Sig.ra Dott.ssa Minardi Raffaella

-La seduta é pubblica

-Nominati scrutatori i signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, la presente proposta é stata adottata in conformità alla L.267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;
- al comma 22 demanda ad apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30/09/2014, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30.01.2015 avente per oggetto "Imposta Comunale I..U.C.- Approvazione Regolamento TARI - Modifica;

Considerato che la disciplina della TARES, a pochi mesi dall'entrata in vigore, è stata oggetto di diversi interventi normativi da parte del legislatore volti, da un lato, a dettare una disciplina transitoria per il passaggio dal regime TARSU al regime TARES, e, dall'altro, a mitigare i rigidi criteri di determinazione delle tariffe previste dal DPR n. 158/1999;

Visto in particolare l'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, conv. in legge n. 64/2013, il quale:

- a) al comma 2, limitatamente all'anno 2013 ed in deroga alla disciplina contenuta nel citato articolo 14, ha stabilito particolari disposizioni inerenti le modalità di versamento, lo svolgimento dell'attività di riscossione e l'applicazione della quota relativa al tributo sui servizi indivisibili, che viene incassata direttamente dallo Stato senza possibilità per il Comune di aumentare la maggiorazione dello 0,30%;
- b) al comma 3 ha esonerato dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche;

Visto altresì l'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, conv. in legge n. 124/2013, il quale ha previsto:

- a) al comma 1, la possibilità, limitatamente all'anno 2013, di determinare le tariffe secondo criteri che tengano conto delle quantità e qualità medie ordinarie di produzione dei rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sulla base della superficie occupata, derogando i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999;
- b) al comma 2, la possibilità di stabilire ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20 dell'articolo 14, finanziando le stesse con il gettito della TARES ovvero con specifiche autorizzazioni di spesa nel limite del 7% del costo complessivo del servizio;
- c) ai commi 4 e 4-bis l'obbligo per i comuni di inviare ai contribuenti il modello di pagamento, stabilendo che per l'anno 2013 non si applicano le sanzioni per omesso versamento nel caso in cui il predetto modello non risulti inviato;
- d) al comma 4-quater, la possibilità di mantenere, per il 2013, il prelievo in vigore per l'anno 2012, derogando altresì all'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, apportare una integrazione all' art. 26 " Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni" sul regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, , ed in particolare:

- Sono esentati dal tributo tari, a partire dal 2019, i figli che pur residenti e risultanti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un

diverso comune , previa presentazione della titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria, regolarmente registrato e valido per almeno 6 (sei) mesi nell'anno tributario.

Visto lo schema di nuovo regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 27/07/2015 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (conv. in legge n. 124/2013) ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto l'art. 26 "Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni" del regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30/09/14, che detta quanto segue:

Art. 26

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n.7 ;

Astenuti: n./;

Favorevoli: n.7 ;

Contrari: n. /;

DELIBERA

DI INTEGRARE l'art. 26 " Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni" nel modo seguente:

Art. 26

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
3. Sono esentati da tributo TARI i figli che pur residenti e risultanti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un diverso comune, previa presentazione della titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria, regolarmente registrato e valido per almeno 6 (sei) mesi nell'anno tributario.

DI RIAPPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo comunale TARI, così come modificato;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così come modificato ed approvato con la presente deliberazione, entra in vigore il 01/01/2019;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- 1) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune,
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 2) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Consiglieri presenti n.7 ;
Astenuiti: n./;
Favorevoli: n.7 ;
Contrari: n. /;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

.....

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN
MATENANO
(Prov. FERMO)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
*aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68*

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 42 in data 29.12.2018

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 - DEFINIZIONI
- Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
- Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

CALCOLO DEI COSTI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 14 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 15 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 16 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art.21 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

- Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art.27 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO
- Art. 28 – RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI
- Art. 29 - CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI
- Art. 30 - RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art.31 - RIDUZIONI PER L’AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 32 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
- Art. 33 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 35 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
- Art. 36 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 37 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 38 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Art. 39 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO
- Art. 40 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- Art. 41 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
- Art. 42 - RIMBORSI
- Art. 43 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 44 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

- Art. 45 - ACCERTAMENTI
- Art. 46 - SANZIONI
- Art. 47 - CONTENZIOSO
- Art. 48 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 50 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;

b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

ART. 3

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al

tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.
6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

ART. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - g) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - h) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - i) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole

- produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 4 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

ART. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 5 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER

LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158¹.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe della TARI sono determinate secondo i criteri indicati dall'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013 e nel rispetto del principio europeo "*chi inquina paga*".
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, tenendo conto di:
 - quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie;
 - usi e tipologia, distinguendo le utenze domestiche da un lato e le utenze non domestiche dall'altro;
 - per le utenze non domestiche, tipologia di attività idonea ad incidere sulla produzione dei rifiuti;
 - *per le utenze domestiche, numero dei componenti del nucleo familiare;*
3. Le tariffe sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.
4. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nell'allegato al presente regolamento.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'allegato, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze

(es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

(opzione 1: con componenti nucleo familiare)

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a tre. *Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata².*

6. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE³

² Opzionale

³ Solo nel caso in cui si decida di commisurare la tariffa in base al numero dei componenti

1. Le utenze domestiche sono classificate in categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze *nonché sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare*⁴.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. La tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è

⁴ Se previsto

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.
2. Sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta al% (max 40%) per le utenze poste a una distanza superiore a metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
3. Sono esentati da tributo TARI i figli che pur residenti e risultanti nel nucleo familiare del contribuente, di fatto frequentano un corso universitario in un

diverso comune, previa presentazione della titolarità di un contratto di affitto nella città universitaria, regolarmente registrato e valido per almeno 6 (sei) mesi nell'anno tributario.

ART.27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata⁵:
 - a) **20 %** per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) **20%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - c) **5% per compostaggio (con apposito contenitore per compost)**

ART. 28

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
 - a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art.30;
 - b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

⁵ La riduzione può arrivare sino all'esenzione totale

ART. 29

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsti nel presente articolo.

ART. 30

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto sia nella parte fissa che variabile al 70% per le utenze poste ad una distanza posta oltre 500 mt. Dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

ART. 31

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni si opera la più favorevole al contribuente.

ART. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

ART. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

descrizione categoria	riduzione superficie
Tipografie stamperie vetreria	70%
Falegnamerie	70%
Macellerie pescherie	70%
Officine meccanica, autocarrozzerie,. Elettrauto, gommista	70%
Distributori carburante	70%
Lavanderie e tintorie	70%
Verniciature, fonderie	70%
Officine di carpenteria metallica	70%
Laboratori analisi mediche, ambulatori medici, veterinari,, dentisti	70%
Laboratori artigianali	70%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 34

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50% (max 100%).
5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
10. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
11. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al

gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.

12. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

ART. 35

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 36

TRIBUTO PROVINCIALE

1. 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 37

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 38

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 90 gg. dall'inizio dell'occupazione o variazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 39

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in n. 2 rate stabilite dal Comune utilizzando modello F24 e relativo avviso di pagamento inviato dal Comune;
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 ottobre di ciascun anno.
4. Il Comune provvede, di norma 10 gg. prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.
5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

ART. 40

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, bollettino di conto corrente postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 41

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 42

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 43

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 20,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere

dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 45

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 46

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

ART. 47

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

ART.48

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il

regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e Tares.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione e partite di alimenti deteriorati anche in scatolato comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui legge 23 dicembre 1978, n. 833:

rifiuti delle cucine;
rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
rifiuti ingombranti
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
indumenti e lenzuola monouso;
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti
infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
---	-------------------------------------

<p>01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)</p> <p>02. Cinematografi, teatri</p> <p>03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</p> <p>04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</p> <p>05. Stabilimenti balneari</p> <p>06. Autosaloni, esposizioni</p> <p>07. Alberghi con ristorante</p> <p>08. Alberghi senza ristorante</p> <p>09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme</p> <p>10. Ospedali</p> <p>11. Agenzie, studi professionali, uffici</p> <p>12. Banche e istituti di credito</p> <p>13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</p> <p>14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</p> <p>15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</p> <p>16. Banchi di mercato beni durevoli</p> <p>17. Barbiere, estetista, parrucchiere</p> <p>18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)</p> <p>19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto</p> <p>20. Attività industriali con capannoni di produzione</p>	<p>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p>02. Campeggi, distributori carburanti</p> <p>03. Stabilimenti balneari</p> <p>04. Esposizioni, autosaloni</p> <p>05. Alberghi con ristorante</p> <p>06. Alberghi senza ristorante</p> <p>07. Case di cura e riposo</p> <p>08. Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>09. Banche ed istituti di credito</p> <p>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</p> <p>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p>
<p>21. Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</p> <p>23. Birrerie, hamburgerie, mense</p> <p>24. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</p> <p>26. Plurilicenze alimentari e miste</p>	<p>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</p> <p>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</p> <p>14. Attività industriali con capannoni di produzione</p> <p>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</p> <p>17. Bar, caffè, pasticceria</p> <p>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</p> <p>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</p> <p>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</p> <p>21. Discoteche, night club</p>

<p>27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</p> <p>28. Ipermercati di generi misti</p> <p>29. Banchi di mercato generi alimentari</p> <p>30. Discoteche, night club</p>	
---	--

COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
Provincia di Fermo

Oggetto:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: INTEGRAZIONE.
-----------------	--

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Parere di regolarità tecnica, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 07-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Parere di regolarità contabile, esprime parere: Favorevole

S. Vittoria in Matenano 07-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARRI ENRICO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to VERGARI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to TEMPESTILLI AGOSTINO-ANTONIO

Prot. N. Approvata Li 12-02-19

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Legge 267/00, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On line per quindici giorni consecutivi: dal 12-02-19.

- è divenuta esecutiva il giorno:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt.134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Minardi Raffaella

E' copia conforme da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Minardi Raffaella
